

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 11 settembre 2018, n. 161
Capo VI del D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42 – Diniego istanza per il formale riconoscimento di n. 2 edizioni del corso abilitante di 180 ore per Tecnico Competente in Acustica e n. 2 edizioni del corso di aggiornamento di 12 ore, presentata dalla Società “The ACS S.r.l.” con sede legale in via Solari, 27 – 60025 Loreto (AN).

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la L.R. n. 7 del 4.02.1997 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”*;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia *“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”*;

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo *“MAIA”* ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;

VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.

Inoltre,

VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 *“Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”*, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”* e in particolare l’articolo 2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica.

CONSIDERATO CHE:

L’allegato 2 parte B punto 1 del del D.Lgs. 42/2017 stabilisce che i corsi in acustica per Tecnici competenti sono tenuti da *“.....università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché da i soggetti idonei alla formazione ai sensi dell’Allegato 1, punto 3 che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore”*;

L'Allegato 1 punto 3 del D.Lgs. 42/2017 attribuisce alle Regioni il compito di verificare la conformità dei corsi abilitanti alla professione di Tecnico Competente in Acustica allo schema di cui all'allegato 2 parte B dello stesso D.Lgs, previa acquisizione del parere del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all'art. 23 del medesimo decreto.

TENUTO CONTO CHE:

Con nota prot. 7247 dell'8.05.2018, la Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) ha trasmesso le *"Linee guida per l'istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017"* e le *"Ulteriori indicazioni integrative"*, che costituiscono la prima stesura di linee guida da parte del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento;

Con successiva nota prot. 13143 del 06.08.2018 il MATTM ha trasmesso le versioni aggiornate al 23 luglio 2018 dei suddetti documenti, rinominandoli rispettivamente in *"indirizzi interpretativi per l'istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo Tecnico di coordinamento previsto dall'art. 23 del D.Lgs 42/2017"* e *"altri indirizzi sull'applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica"*, nonché i verbali delle riunioni del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento dei giorni 06.02.2018, 12.04.2018 e 05.06.2018, l'elenco dei corsi abilitanti per i quali il Tavolo ha espresso parere al 05.06.2018 e il documento operativo per l'istruttoria ("check list") ai sensi del D.Lgs n.42/2017 – allegato 2 (art.22) parte B.

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione.

Con lettera del 01.06.2018 la Società "The ACS S.r.l." ha richiesto il formale riconoscimento da parte della competente struttura regionale di n. 2 edizioni del corso abilitante di 180 ore per Tecnico Competente in Acustica e n.2 edizioni del corso di aggiornamento di 12 ore, precisando che gli stessi sono stati già autorizzati dalla Regione Marche con delibera n.536 del 29.05.2018, previo parere del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all'art. 23 del D.Lgs 42/2017.

In riscontro alla suddetta richiesta, la struttura regionale competente nel ritenere che i "soggetti pubblici o privati" che organizzano/erogano il corso abilitante in acustica devono essere regolarmente accreditati dalla Regione in cui gli stessi intendono svolgere il percorso formativo, con nota prot. 7063 del 28.06.2018 ha chiesto al Servizio Programmazione della Formazione Professionale pugliese (successivamente sollecitato con nota prot. 8522 del 01.08.2018) informazioni riguardanti l'accreditamento da parte della Regione Puglia della società "The Acs S.r.l.", sospendendo i termini del procedimento.

In merito alla necessità di accreditamento su esposta, il Direttore della Scuola Italiana di Alta Formazione "The Acs srl" con lettera del 06.08.2018 ha espresso proprie considerazioni attestando che *"...la società The Acs srl NON risulta accreditata presso la Regione Puglia"*, così come successivamente confermato dal competente Servizio regionale con nota prot. 24063 del 09.08.2018.

Coerentemente a quanto stabilito al punto 1.1 degli indirizzi interpretativi trasmessi dal MATTM con nota prot. 13143 del 06.08.2018, il Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all'art. 23 del D.Lgs 42/2017, durante la riunione del 5 giugno 2018 ha ribadito la necessità dell'accreditamento da parte dei soggetti, pubblici o privati, idonei alla formazione, e precisato che *".....Un soggetto idoneo alla formazione riconosciuto come tale in una data regione, se vorrà vedersi accreditare il corso abilitante per tecnico competente in acustica in un'altra regione, dovrà necessariamente prima acquisire il riconoscimento di soggetto idoneo della formazione in quella seconda regione"* (rif. pg. 5 Decisione n.10 del verbale della riunione del Tavolo Tecnico nazionale di coordinamento del giorno 05.06.2018).

In considerazione di quanto sopra, con nota prot. 9187 del 24.08.2018, la struttura regionale competente ha comunicato alla società "The Acs S.r.l." i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 e comunicato il termine di 10 gg. per la presentazione di osservazioni.

Con successiva pec del 28.08.2018, il Direttore della Scuola Italiana di Alta Formazione "The ACS S.r.l." ha trasmesso proprie osservazioni, precisando che nel parere espresso dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento, durante la riunione del 5 giugno 2018 (rif. pg. 5 Decisione n.10 del verbale) non viene specificato che "...il soggetto idoneo alla formazione sia il soggetto in possesso dell'accreditamento regionale".

A riguardo si ritiene che dalla decisione espressa dal tavolo tecnico nazionale di coordinamento emerge chiaramente la necessità da parte dei soggetti pubblici o privati idonei alla formazione, di essere riconosciuti dai sistemi di accreditamento previsti dalla regione in cui intendono organizzare/erogare i corsi abilitanti per tecnici competenti in acustica.

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. Puglia n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il presente atto ai sensi del Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017;
2. di prendere atto di quanto previsto per i soggetti legittimati ad organizzare il corso abilitante in acustica al punto 1.1 del documento "indirizzi interpretativi per l'istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo Tecnico di coordinamento previsto dall'art. 23 del D.Lgs 42/2017" aggiornato al 23 luglio 2018;
3. di prendere atto della decisione n.10 espressa dal Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento (rif. "Verbale della riunione del tavolo tecnico di coordinamento del giorno 5.06.2018" trasmesso dal MATTM con nota prot. 13143/2018);
4. di non poter accogliere l'istanza presentata con lettera del 01.06.2018 dalla Società "The ACS S.r.l." finalizzata al formale riconoscimento da parte della competente struttura regionale di n. 2 edizioni del corso abilitante di 180 ore per Tecnico Competente in Acustica e n.2 edizioni del corso di aggiornamento di 12 ore, non essendo la stessa accreditata presso la Regione Puglia, così come confermato dal competente Servizio regionale con nota prot. 24063 del 09.08.2018;
5. di notificare il presente provvedimento alla Scuola Italiana di Alta Formazione "The Acs" con sede legale in via solari, 27 – 60025 Loreto (AN);

6. di dare evidenza del presente provvedimento al MATTM, al Presidente del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento, ad ISPRA e al Servizio Programmazione della Formazione Professionale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 7 fasciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezione "*Provvedimenti Dirigenti*" del sito ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione

Dott.ssa Antonietta Riccio